



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI GOLD emesse e rinnovate a decorrere dal 1° aprile 2015

INDICE

ART. 1 – REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE	pag. 1
ART. 2 – SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA- REGOLE GENERALI	pag. 3
ART. 3 – SOCCORSO STRADALE E TRAINO IN ITALIA E ALL'ESTERO	pag. 3
ART. 4 – ASSISTENZA TECNICA	pag. 6
ART. 4.1 – Regole generali	pag. 6
ART. 4.2 – Auto sostitutiva	pag. 7
ART. 4.3 - Auto a casa o Rimpatrio del veicolo	pag. 7
ART. 4.4 - Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato	pag. 7
ART. 4.5 – Sistemazione in albergo	pag. 8
ART. 4.6 – Servizio taxi	pag. 8
ART. 4.7 – Errato rifornimento carburante	pag. 8
ART. 5 – ASSISTENZA SANITARIA – “MEDICO PRONTO”	pag. 8
ART. 5.1 – Regole generali	pag. 8
ART. 5.2 – Informazioni sanitarie	pag. 9
ART. 5.3 – Consigli medici	pag. 9
ART. 5.4 – Invio medico (servizio valido solo in Italia)	pag. 9
ART. 5.5 – Assistenza pediatrica (servizio valido solo in Italia)	pag. 9
ART. 5.6 – Ambulanza a disposizione	pag. 10
ART. 5.7 – Trasferimento in centro ospedaliero specializzato	pag. 10
ART. 5.8 – Rientro sanitario	pag. 10
ART. 5.9 – Rientro del convalescente	pag. 10
ART. 5.10 – Autista a disposizione	pag. 10
ART. 5.11– Assistenza ai minori	pag. 11
ART. 5.12 – Assistenza cardiologica (servizio valido solo in Italia)	pag. 11
ART. 5.13 – Prelievo campioni e consegna esiti (servizio valido solo in Italia)	pag. 11
ART. 5.14 - Infermiere a domicilio post ricovero (servizio valido solo in Italia)	pag. 11
ART. 5.15 – Rimborso spese mediche o farmaceutiche	pag. 11
ART. 6 – ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE	pag. 11
ART. 6.1 – Invio elettricista	pag. 11
ART. 6.2 – Invio idraulico	pag. 11
ART. 6.3 – Invio fabbro o falegname	pag. 11
ART. 7 – TUTELA LEGALE	pag. 11
ART. 8 – ALTRI SERVIZI	pag. 11
AVVERTENZE	pag. 12
INFORMATIVA IVASS	pag. 13
INFORMATIVA SULLA PRIVACY	pag. 14

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

1.1 > DOMANDA DI ADESIONE ALL'ACI

Si diventa Soci dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (pubblicato sul sito www.aci.it) e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC o ai punti vendita ACI o tramite il sito www.aci.it, e versando l'importo stabilito per la quota sociale.

I Soci degli Automobile Club, in quanto tali, sono Soci dell'ACI.

Attraverso l'associazione, il Socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e, in tale ambito, esercita il diritto di voto.

La presente formula associativa "ACI Gold" può essere intestata esclusivamente a persona fisica.

Pagando la relativa quota, il Socio può richiedere tessere ACI "familiari" per altri componenti del nucleo, purché conviventi: il coniuge o il convivente di fatto, i figli e i genitori; i titolari di tessera familiare hanno diritto alle medesime prestazioni contenute nel presente regolamento.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI GOLD emesse e rinnovate a decorrere dal 1° aprile 2015
Ultimo aggiornamento 30/08/2017

1.2 > VALIDITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione "ACI Gold" è valida 365 giorni (più la porzione di mese in corso all'atto della prima iscrizione¹), a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale.

Al momento dell'associazione, il Socio riceve un documento (Modulo di richiesta tessera ACI) temporaneamente sostitutivo della tessera, che sarà inviata per via postale.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al Socio – su richiesta - un duplicato (o documento temporaneamente sostitutivo della tessera); le spese di duplicazione sono a carico del Socio.

Il Socio potrà inoltre visualizzare l'immagine elettronica della propria tessera attraverso l'APP ACI Mobile Club se registrato su www.aci.it e previo log in nell'APP.

Nota

1. In vigore dal 1° gennaio 2010; pubblicato sul sito www.aci.it il 13/05/2015

1.3 > DATI DEL SOCIO

All'atto dell'associazione, il Socio fornisce i propri dati anagrafici, quelli di residenza o di domicilio, che faranno fede ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza, i dati relativi alla targa del veicolo che intende associare, il numero di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica per ricevere le informazioni a lui riservate. Il Socio potrà variare la targa associata una sola volta nel periodo di validità dell'associazione.

Il Socio è altresì tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati di residenza o di domicilio e di individuazione del veicolo, che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.

I dati forniti dal Socio sono trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (si veda l'informativa in calce al regolamento).

1.4 > TESSERA ACI GOLD

EVENTI E VEICOLI INCLUSI NELL'ASSOCIAZIONE

Le prestazioni di assistenza al veicolo targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente, vengono erogate nel caso si verifichino i seguenti eventi: guasto, incidente, atti vandalici e furto dello stesso.

All'atto dell'associazione con formula "Gold", può essere indicato un veicolo (purché targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente) tra i seguenti:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 c.c.;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Per massa complessiva si intende quella indicata nel libretto di circolazione alla voce "F2".

Esclusioni

Non è possibile associare con tessera "Gold": i veicoli con targa "prova", i veicoli storici certificati dall'ASI (da registri italiani di marca - Fiat, Lancia, Alfa Romeo) o da altro registro storico, i veicoli a noleggio, le ambulanze, i carri funebri, le limousine e i veicoli ad uso speciale.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'associazione "ACI Gold" e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto:

- in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- all'estero, in uno dei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito e Gibilterra, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia Svizzera, Tunisia e Ungheria.

PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Il Socio può ottenere, in Italia e all'estero, le prestazioni di assistenza descritte dall'art. 3 all'art. 4.8 per eventi occorsi:

- al veicolo associato indipendentemente dalla presenza del Socio a bordo dello stesso, in caso di guasto, incidente o furto;
- a veicoli diversi da quello indicato all'atto dell'associazione (ad esclusione del furto, secondo le "Regole generali", art. 4.1 del presente regolamento), a condizione che il Socio sia presente a bordo al momento dell'evento. Sono inclusi i veicoli a noleggio e i veicoli storici certificati dall'ASI (da registri italiani di marca - Fiat, Lancia, Alfa Romeo) o da altro registro storico limitatamente alla prestazione "Soccorso stradale" (art. 3) mentre sono esclusi i taxi, le ambulanze, i carri funebri, le limousine, i veicoli con targa "prova" e i veicoli speciali.



Automobile Club d'Italia

Definizioni

Per guasto si intende: qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto del veicolo associato o di quello sul quale il Socio si trovi a viaggiare, anche dovuto a incendio non doloso e ad atti vandalici, che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale e/o un grave disagio a persone o cose.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale - incendio non doloso, atti vandalici, collisione con un altro veicolo, urto contro un ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che interessi o coinvolga il veicolo associato o quello sul quale il Socio si trovi a viaggiare, che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale e/o un grave disagio a persone o cose.

Per evento si intende l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Avvertenze

Ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Socio è tenuto altresì ad osservare i doveri sociali secondo le condizioni del presente regolamento, a usufruire dei servizi e delle prestazioni secondo i principi di correttezza e buona fede anche con specifico riconoscimento del Codice Etico della Federazione ACI disponibile sul sito www.aci.it.

L'utilizzo improprio dell'associazione può dal luogo anche alla decadenza della qualità di Socio per radiazione.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, saranno comunicate tramite il sito www.aci.it e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i soci.

ARTICOLO 2. > SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA REGOLE GENERALI

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116".

2.1 > CENTRALE OPERATIVA "ACI GLOBAL- ACI SOCCORSO STRADALE 803 116"

Le prestazioni di assistenza sono erogate - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno – contattando:

- in Italia il Numero Verde 803.116;
- dall'estero il Numero +39.02.66.165.116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del Socio).

In Francia e nel Principato di Monaco, per la sola viabilità autostradale, a causa della particolare organizzazione locale, la richiesta alla Centrale Operativa attiva una procedura specifica, che prevede il pagamento diretto del soccorso stradale da parte del Socio e il successivo rimborso da richiedere ad ACI Global S.p.A. – Ufficio Rimborsi, via Stanislao Cannizzaro 83/a 00156 Roma.

Per l'attivazione dei servizi, il Socio deve contattare la "Centrale Operativa" di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116" e comunicare il seguenti dati:

- nome e cognome;
- numero di tessera associativa o, se possibile, codice fiscale;
- recapito telefonico;
- numero di targa del veicolo per il quale si richiede la prestazione;
- indirizzo del luogo di fermo e tutte le informazioni utili all'invio di un adeguato mezzo di soccorso.

Qualora, in seguito alla richiesta di soccorso, la Centrale Operativa non riuscisse per motivi tecnici a comunicare verbalmente con il Socio, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dallo stesso al momento della prima richiesta alla Centrale.

In caso di mancata identificazione dell'associazione da parte della Centrale Operativa all'atto della richiesta di soccorso e nel caso in cui il veicolo fermo non sia quello associato, all'arrivo del mezzo di soccorso il Socio, al fine di ottenere le prestazioni previste dal presente regolamento, deve esibire la tessera in corso di validità (o il documento temporaneamente sostitutivo della stessa) e un documento di riconoscimento.

ARTICOLO 3 > SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Il servizio è fornito tramite le strutture operative di ACI Global, ovvero la Centrale Operativa di "ACI Global ACI Soccorso Stradale 803.116" e la rete delle officine convenzionate "ACI Soccorso Stradale 803.116", di seguito per brevità definite "officine convenzionate ACI".

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116".



Automobile Club d'Italia

3.1 > PRESTAZIONI GARANTITE IN ITALIA

Nel corso dell'anno associativo, al Socio sono garantiti (qualora siano possibili e consentiti dalla legge) l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero:

- al veicolo associato indipendentemente dalla presenza del Socio a bordo al momento dell'evento, senza limite di intervento annuo;
- a un veicolo diverso da quello indicato all'atto dell'associazione, a condizione che il Socio sia a bordo al momento dell'evento, per un numero massimo di due volte l'anno.

Qualora, in seguito alla richiesta di soccorso, la Centrale Operativa non riuscisse per motivi tecnici a comunicare verbalmente con il Socio, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dallo stesso al momento della prima richiesta alla Centrale.

La richiesta di soccorso stradale può essere inoltrata anche tramite l'APP ACI Mobile Club che consente la localizzazione geografica del dispositivo chiamante e, previo log-in del Socio registrato, anche il riconoscimento del Socio.

Definizioni

Per intervento di soccorso si intende:

1. l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo effettuata dall'operatore intervenuto anche tramite auto attrezzata a officina mobile, con l'obiettivo di eseguirne, ove possibile, la riparazione sul posto.
Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) è a carico del Socio, mentre le spese di mano d'opera sono a carico di ACI;
2. il traino del veicolo:
 - in autostrada, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o per una percorrenza massima di 20 km a partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un altro mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.
 - in viabilità ordinaria, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o presso altro luogo scelto dal Socio entro una percorrenza massima di 20 km dal luogo del fermo.

Per recupero si intende:

- l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e nel suo normale assetto.

Nota

Le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del Socio.

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente il veicolo trainante e l'eventuale rimorchio con targa propria (ad esclusione del carrello - appendice), il Socio può usufruire del soccorso per entrambi i veicoli se dispone delle prestazioni previste (due); in difetto di tale condizione, il soccorso del veicolo rimorchio può essere effettuato alle tariffe scontate riservate ai soci.

RIPARAZIONE SUL POSTO

Se la riparazione sul posto non è effettuabile per impossibilità tecnica, certificata dall'officina convenzionata ACI intervenuta, e/o il Socio rifiuti il traino proposto senza giustificato motivo la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

GRATUITÀ DELLA SOSTA

Se l'officina convenzionata ACI intervenuta non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dal Socio, questi ha diritto alla gratuità della sosta per il veicolo soccorso presso l'officina medesima e al successivo trasporto dello stesso presso la destinazione già indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Punto 2 – Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina.

TRAINO OBBLIGATO

Se - al momento della richiesta di soccorso - si verifica una delle seguenti condizioni il veicolo sarà trainato fino alla più vicina officina convenzionata ACI:

- il Socio non è in grado di indicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo;
- l'officina di destinazione richiesta dal Socio è temporaneamente chiusa (orario notturno, festività, indisponibilità a ricoverare il veicolo);
- presso il luogo di destinazione finale del veicolo scelto dal Socio non è possibile scaricare e ricoverare il veicolo in condizioni di sicurezza;

Il successivo trasporto eventualmente richiesto dal Socio, presso la destinazione prescelta, sarà effettuato dalla sede dell'officina convenzionata ACI come prestazione di prosecuzione traino non contestuale al soccorso alle tariffe scontate vigenti, con l'integrazione della sosta (se richiesta).

PROSECUZIONE DEL TRAINO

Concordando tempi e modalità con la Centrale Operativa, il Socio può richiedere il traino anche oltre il limite chilometrico dei 20 km. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di soccorso. Il costo del trasporto per i chilometri eccedenti la gratuità (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) è a carico del Socio alle tariffe scontate ACI.

Il Socio che, nel corso dell'anno associativo, abbia esaurito le prestazioni di soccorso gratuite, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi:

- in Italia, usufruendo di tariffe scontate;



Automobile Club d'Italia

- all'estero, alle tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l'evento.
Le tariffe applicate in Italia (soccorso, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta), sono consultabili sul sito www.aci.it.

Prosecuzione del traino veicolo non associato

In caso di richiesta di prosecuzione traino per un veicolo non associato, le tariffe scontate riservate ai soci saranno applicate solo a seguito di fornitura del soccorso stradale.

ESCLUSIONI

La presente prestazione non è erogata:

- sulle strade non raggiungibili dal mezzo di soccorso;
- in caso di fermo amministrativo o di sequestro del veicolo;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un deposito giudiziario;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un'officina;
- in caso di competizioni motoristiche, per sinistri occorsi nei tratti in cui le stesse non si svolgono su strade aperte al traffico ordinario.

La prestazione può inoltre non essere fornita - per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta - in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni.

RIMBORSI

Il Socio che si sia trovato nella situazione di dover pagare la prestazione di soccorso stradale e intenda richiedere il rimborso del costo fatturato può presentare istanza nei casi sotto indicati.

Per il veicolo associato, il rimborso è previsto per riconosciute situazioni di forza maggiore, purché sia presentata dal Socio idonea documentazione che le comprovi, ovvero nei seguenti casi:

- chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da "ACI Soccorso stradale 803.116" da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del Socio;
- chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore;
- nel caso di chiamate della Sala radio delle Società autostradali ad altro operatore di assistenza;
- qualora il Socio non comunichi correttamente i propri dati personali al momento della richiesta del soccorso.

Per il veicolo non associato, il rimborso del costo della prestazione di soccorso è previsto purché il Socio possa provare la sua presenza a bordo al momento dell'evento con una dichiarazione scritta rilasciata dal centro intervenuto e fatture/ricevute fiscali intestate al Socio stesso.

Per idonea documentazione si intende:

- verbale rilasciato dalle Forze dell'Ordine;
- verbale del pronto soccorso;
- dichiarazione scritta del Socio o di chi è intervenuto con descrizione della situazione;
- dichiarazione scritta del Socio con motivazione della chiamata ad altro operatore.

ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborso al Socio il costo della prestazione di soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

Nota

In caso di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo, il Socio non può ottenere, in forma gratuita o alle tariffe scontate previste per i soci ACI, le prestazioni di assistenza descritte dall'art. 3 all'art. 4.8.

3.2 > PRESTAZIONI GARANTITE ALL'ESTERO

Nel corso dell'anno associativo, al Socio in viaggio all'estero (paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" – art. 1 del presente regolamento) è garantito l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero per un numero massimo di due volte:

- al veicolo associato indipendentemente dalla presenza del Socio a bordo;
- oppure
- a un veicolo diverso da quello indicato all'atto dell'associazione, a condizione che il Socio sia presente a bordo al momento dell'evento.

Il mezzo di soccorso dell'Automobile Club estero, richiesto dal Socio tramite la Centrale Operativa, potrà:

- risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi e dei materiali di consumo sono a carico del Socio, che pagherà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto alle tariffe previste dalle normative locali;
- se necessario, trasportare il veicolo fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dal Socio con una percorrenza massima di km 20 dal luogo del fermo. Il costo dei chilometri eccedenti resta a carico del Socio alle tariffe previste dalle normative locali.

La prestazione include le operazioni necessarie a porre il veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente



Automobile Club d'Italia

necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale, comunque entro il massimale previsto, esclusa l'ipotesi in cui occorranzo mezzi speciali.

Sono inoltre a carico del Socio (alle tariffe previste dalle normative locali) anche le spese relative all'eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.

ACI terrà a proprio carico il costo relativo all'intervento di soccorso secondo le modalità sopra indicate, fino alla concorrenza massima di € 200,00 per evento.

Per ulteriori dettagli consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 4 > ASSISTENZA TECNICA

4.1 > REGOLE GENERALI

Il Socio può usufruire, in caso di incidente, guasto o furto del veicolo associato o di incidente e guasto del veicolo sul quale si trovi a viaggiare in Italia o all'estero, delle seguenti prestazioni:

- "Auto sostitutiva" (art. 4.2)
- "Auto a casa o Rimpatrio del veicolo"(art. 4.3)
- "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 4.4)
- "Sistemazione in albergo"(art. 4.5)
- "Servizio taxi"(art. 4.6)
- "Errato rifornimento carburante" (art. 4.7)

Le suddette prestazioni sono ottenibili una volta nel corso dell'anno associativo, ad eccezione di "Auto sostitutiva" (art. 4.2) e di "Errato rifornimento carburante" (art. 4.7).

Per ottenere le prestazioni sopra indicate, l'evento deve verificarsi fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio, dichiarata all'atto dell'associazione, ad eccezione della prestazione "Auto sostitutiva" (art. 4.2) e connesso "Servizio taxi" (art. 4.6) e della prestazione "Errato rifornimento carburante" (art. 4.7).

In caso di incidente o guasto del veicolo associato o del veicolo sul quale il Socio si trovi a viaggiare, l'erogazione di tali prestazioni ha luogo alle seguenti condizioni:

- richiesta di assistenza alla Centrale Operativa (in Italia al Numero Verde 803.116, dall'estero al numero +39.02.66.165.116);
- a seguito di intervento di un mezzo di soccorso "ACI Soccorso Stradale 803.116", in Italia. In casi eccezionali, la Centrale Operativa può autorizzare l'erogazione delle prestazioni di cui sopra in assenza dell'intervento del mezzo di soccorso;
- a seguito di intervento di un mezzo di soccorso dell'Automobile Club locale, all'estero;
- richiesta delle prestazioni effettuata alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente entro e non oltre 15 giorni:
 - dalla data di intervento del mezzo di soccorso, in caso di incidente o guasto;
 - dalla data dell'evento, in caso di furto o di ritrovamento a seguito di furto;
- se gli interventi di riparazione al veicolo immobilizzato richiedano almeno 6 ore di mano d'opera certificata (secondo i "tempari" previsti dalle case costruttrici), per la prestazione "Auto sostitutiva" (art. 4.2) e connesso "Servizio taxi" (art. 4.6) e per la prestazione "Auto a casa o Rimpatrio del veicolo"(art. 4.3);
- se il veicolo non risulti riparabile nell'ambito della giornata in cui è accaduto l'evento, per le prestazioni "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 4.4), "Sistemazione in albergo" (art. 4.5) e connesso "Servizio taxi" (art. 4.6);

Per ottenere le prestazioni, la certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo immobilizzato deve essere effettuata dall'officina presso la quale lo stesso è ricoverato (officina della casa costruttrice, officina convenzionata ACI o altra qualificata), sia in Italia che all'estero.

Per certificazione dell'entità del danno si intende l'ordine di lavoro/foglio di lavoro con indicazione delle ore di mano d'opera necessarie alla riparazione del veicolo comprensiva del dettaglio dei lavori da eseguire e/o, su espressa richiesta della Centrale, la fattura/ricetta fiscale dell'avvenuta riparazione.

Se l'officina (della casa costruttrice, convenzionata ACI o altra qualificata) dove viene ricoverato il veicolo non è in grado di compilare il l'ordine di lavoro/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, (giorni prefestivi, festivi o in orario notturno), il Socio deve contattare la Centrale Operativa per segnalare tempestivamente l'evento e le circostanze particolari, al fine di poter presentare successivamente richiesta di rimborso per i costi inerenti le "prestazioni tecniche" di cui si sia fatto carico e, qualora sussistano le condizioni, ricevere l'indennizzo previsto secondo i massimali del presente regolamento e alle tariffe da questo riconosciute.

In caso di furto del veicolo associato, l'erogazione delle prestazioni ha luogo alle seguenti condizioni:

- richiesta di assistenza alla Centrale Operativa da parte del Socio;
- presentazione/inoltro della denuncia resa agli Organi di Polizia italiani o esteri.

In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, il Socio dovrà produrre una denuncia resa dagli Organi di Polizia italiani o esteri da cui risulti la data del furto del veicolo, quella del ritrovamento, la targa del veicolo e le generalità del proprietario.

Il rimborso delle prestazioni, autorizzate dalla Centrale Operativa deve essere richiesto inviando la documentazione in originale ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi - Via Stanislao Cannizzaro 83/a - 00156 Roma.

Per i dettagli relativi alle singole prestazioni consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".



Automobile Club d'Italia

4.2 > AUTO SOSTITUTIVA

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, il Socio, in Italia o all'estero, può richiedere alla Centrale Operativa un' autovettura adibita a noleggio ad uso privato, senza autista, di cilindrata equivalente a quella del veicolo su cui si trovi a viaggiare, fino a massimo 1.600 c.c. (identificabile nei seguenti codici internazionali: CWMR, CDMR, CCMR, IDMR), senza limitazioni di percorrenza chilometrica, non dotato di gancio di traino, per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e comunque fino a tre giorni.

In caso di furto del veicolo indicato all'atto dell'associazione, il Socio può richiedere, in Italia o all'estero, un'auto sostitutiva fino al ritrovamento del veicolo, purché non circolante e comunque fino ad un massimo di 30 giorni.

In base alle condizioni contrattuali previste dal centro di noleggio, il Socio può ottenere l'auto sostitutiva solo se abbia 21 anni di età compiuti e se sia in possesso di una carta di credito.

Al Socio portatore di handicap, qualora non sia possibile reperire un'auto sostitutiva dotata di comandi speciali, la Centrale Operativa fornirà servizi corrispondenti alle utilità garantite dall'auto sostitutiva, nei limiti di costo della presente prestazione.

Nell'ambito dello stesso evento, il Socio può usufruire, oltre che della presente prestazione, del "Servizio taxi" (art. 4.6) e, in caso di orario di chiusura dei centri di noleggio, anche della "Sistemazione in albergo" (art. 4.5).

La prestazione viene erogata un'unica volta per evento, per un massimo di due volte secondo i termini e le modalità delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

4.3 > AUTO A CASA O RIMPATRIO DEL VEICOLO

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, il Socio può richiedere alla Centrale Operativa il trasporto gratuito del veicolo, non ancora riparato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, una volta nel corso dell'anno associativo.

La presente prestazione è prevista per i veicoli aventi le seguenti dimensioni:

- massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- altezza massima metri 3;
- lunghezza massima metri 7;
- larghezza massima metri 2,50.

In Italia (Auto a casa), il trasporto gratuito è garantito dal luogo dell'evento fino alla località di residenza o domicilio del Socio oppure fino ad altra località del territorio nazionale, purché il chilometraggio non risulti superiore a quello compreso fra il luogo dell'evento e quello di residenza o di domicilio del Socio.

All'estero (Rimpatrio del veicolo), il trasporto gratuito è garantito dal luogo di fermo del veicolo fino alla località di residenza o domicilio del Socio in Italia. Il costo del rimpatrio non può superare il valore commerciale del veicolo dopo il guasto, l'incidente o il furto. Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sulla rivista mensile tecnica "EUROTAX" al netto del costo della riparazione. Nel caso in cui il valore commerciale del veicolo non sia riportato su "EUROTAX", la prestazione non può essere erogata. Qualora non venga fornito il rimpatrio, ACI riconosce un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 400,00 per evento. La fruizione di tale indennizzo è equiparata a tutti gli effetti all'erogazione della prestazione.

La prestazione non viene erogata qualora il veicolo debba essere avviato a demolizione. In questo caso, il Socio può usufruire del trasporto gratuito dello stesso fino al più vicino centro autorizzato ad effettuare la demolizione. Se tuttavia, il Socio non intende procedere con la demolizione del veicolo, può richiedere la prestazione alla Centrale Operativa e, a seguito di autorizzazione della stessa, presenterà tempestivamente copia della ricevuta/fattura comprovante l'avvenuta riparazione del veicolo in questione.

In Italia e all'estero, restano a carico del Socio i costi connessi alla procedura di demolizione.

Condizioni e modalità di fruizione della presente prestazione

Il Socio deve consegnare all'incaricato della Centrale Operativa l'originale della Carta di circolazione, le chiavi del veicolo, la certificazione relativa al valore delle eventuali spese, già saldate e la copia della dichiarazione o delega del rimpatrio veicolo, compilata integralmente su apposito modulo preventivamente consegnato dall'incaricato.

Il Socio è sollevato dai costi per la custodia del veicolo in officina solo dal momento di arrivo alla Centrale Operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione con le spese, eventualmente presenti, già saldate.

ACI non risponde dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e dei bagagli lasciati sul veicolo, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del veicolo ed eventuali altri oggetti trasportati; inoltre, rimangono a carico del Socio le eventuali spese di pedaggi autostradali (incluso il Telepass) addebitati durante il trasporto del veicolo.

Nell'ambito dello stesso evento, il Socio può usufruire, oltre che della presente prestazione o dell'indennizzo di € 400,00, esclusivamente del "Servizio taxi" (art. 4.6) e del "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 4.4).

Limitatamente al caso in cui utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del veicolo a seguito di furto, il Socio può anche ottenere la prestazione "Auto sostitutiva" (art. 4.2).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

4.4 > RIENTRO A CASA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO ED EVENTUALE RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, in caso di furto o qualora il veicolo immobilizzato non risulti riparabile in giornata, il Socio può contattare la Centrale Operativa, che provvederà a mettere a sua disposizione l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica) per:

- consentire al Socio stesso e agli eventuali familiari trasportati di recarsi dal luogo di fermo del veicolo alla località di residenza o domicilio o alla destinazione prevista del viaggio (fino a un massimale complessivo di € 350,00);
- consentire inoltre, solo al Socio, di effettuare il tragitto inverso e raggiungere la località di fermo per il recupero del veicolo riparato (fino a un massimale complessivo di € 350,00).



Automobile Club d'Italia

Nell'ambito dello stesso evento, il Socio può usufruire, oltre che della presente prestazione, anche del "Servizio taxi" (art. 4.6) e limitatamente al "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" anche dell'"Auto a casa o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3).
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

4.5 > SISTEMAZIONE IN ALBERGO

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, in caso di furto o qualora il veicolo immobilizzato non risulti riparabile in giornata, il Socio può contattare la Centrale Operativa, che provvederà alla sistemazione del Socio stesso e degli eventuali familiari trasportati in un albergo del luogo ove si è verificato l'evento.

Nell'ambito dello stesso evento, per la presente prestazione, il Socio può usufruire anche del "Servizio taxi" (art. 4.6) e della prestazione "Auto sostitutiva" (art. 4.2), limitatamente ai casi previsti.

ACI sostiene i costi relativi alla prestazione fino a un massimale a persona di € 150,00 e complessivo di € 500,00 (per le sole spese di pernottamento e prima colazione).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

4.6 > SERVIZIO TAXI

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, il Socio può contattare la Centrale Operativa, che provvederà, in connessione con l'erogazione di una fra le seguenti prestazioni: "Auto sostitutiva" (art. 4.2), "Auto a casa o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3), "Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato" (art. 4.4), "Sistemazione in albergo" (art. 4.5), a disporre il trasporto del Socio stesso e degli eventuali passeggeri mediante taxi.

ACI sostiene i costi relativi alla prestazione fino a un massimale complessivo di € 50,00.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

4.7 > ERRATO RIFORNIMENTO CARBURANTE

Qualora il veicolo sia immobilizzato, in Italia o all'estero, a seguito di fornitura di errato carburante, il Socio può chiamare la Centrale Operativa per avere l'autorizzazione ad effettuare l'operazione di spurgo a pagamento e a richiedere successivamente il rimborso entro il massimale di € 250,00 per ogni intervento.

Il rimborso non include le spese sostenute dal Socio per il nuovo carburante.

La prestazione può essere ottenuta solo a seguito di richiesta contestuale del soccorso stradale ed è fornita per un massimo di due volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 5 > ASSISTENZA SANITARIA – "MEDICO PRONTO"

Al Socio titolare di "ACI Gold" e ai suoi familiari, presso il luogo di residenza o domicilio del Socio oppure in viaggio in Italia o all'estero, "Medico pronto" assicura le seguenti prestazioni medico-sanitarie, nei termini e alle condizioni riportati nei rispettivi articoli:

- informazioni sanitarie (art. 5.2)
- consigli medici (art. 5.3)
- invio medico (art. 5.4, *servizio valido solo in Italia*)
- assistenza pediatrica (art. 5.5, *servizio valido solo in Italia*)
- rientro sanitario (art. 5.6)
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato (art. 5.7)
- ambulanza a disposizione (art. 5.8)
- rientro del convalescente (art. 5.9)
- autista a disposizione (art. 5.10)
- assistenza ai minori (art. 5.11)
- assistenza cardiologica (art. 5.12, *servizio valido solo in Italia*)
- prelievo campioni e consegna esiti (art. 5.13, *servizio valido solo in Italia*)
- infermiere a domicilio post-ricovero (art. 5.14, *servizio valido solo in Italia*)
- spese mediche (art. 5.15)

Per famiglia, nucleo familiare o familiari del Socio si intendono il coniuge o il convivente di fatto (risultante dallo Stato di famiglia), nonché genitori e figli a carico, purché conviventi.

Le prestazioni "Consigli medici" (art. 5.3), "Invio medico" (art. 5.4) e "Ambulanza a disposizione" (art. 5.8) - se richieste in situazioni di emergenza - sono estese anche agli ospiti e alle persone in soggiorno temporaneo presso la residenza o il domicilio del Socio.



Automobile Club d'Italia

5. 1> REGOLE GENERALI

Le prestazioni di assistenza medico-sanitaria possono essere ottenute - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno - contattando la Centrale Operativa raggiungibile:

- in Italia tramite il Numero Verde 803.116;
- dall'estero tramite il Numero +39.02.66.165.116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del Socio).

Il Socio, al momento della chiamata, dovrà comunicare:

1. cognome e nome dell'intestatario della tessera;
2. tipologia, numero e scadenza della tessera;
3. indirizzo e recapito telefonico.

In caso di assistenza ad un familiare del Socio, dovrà essere specificato il nome e il rapporto di parentela del familiare da assistere. Gli interventi di assistenza devono essere richiesti alla Centrale Operativa e da questa direttamente disposti ovvero espressamente autorizzati.

Qualora il Socio non usufruisca o usufruisca parzialmente per propria scelta o negligenza delle prestazioni di assistenza medico-sanitarie, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del Socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di "Medico Pronto", cade in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione.

Per ulteriori dettagli consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione" e le esclusioni.

5. 2> INFORMAZIONI SANITARIE

Il Socio che abbia bisogno, per sé o per i propri familiari, di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni desiderate.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.3 > CONSIGLI MEDICI

Il Socio che, in relazione alle prestazioni previste dal servizio "Medico pronto", abbia bisogno di parlare con un medico, per sé o per i propri familiari oppure - in situazioni di emergenza - per i suoi ospiti in soggiorno temporaneo, può contattare la Centrale Operativa per chiedere di consultare la guardia medica:

- per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo e su come possano essere efficacemente affrontati;
- in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche, essere posto in contatto diretto con un centro antiveleni.

Inoltre, se necessario, verranno organizzate e disposte le prestazioni di seguito indicate: "Invio medico" (art. 5.4, servizio valido solo in Italia) e "Ambulanza a disposizione" (art. 5.5).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.4 > INVIO MEDICO (SERVIZIO VALIDO SOLO IN ITALIA)

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia necessità di assistenza medica in viaggio in Italia oppure presso la propria residenza o il proprio domicilio, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa. -Il medico di guardia deciderà l'eventuale invio di un medico generico.

In alternativa all'invio del medico e in accordo con il Socio, la Centrale Operativa può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o ambulanza (si veda anche la prestazione "Trasferimento in centro ospedaliero specializzato" all'art. 5.7).

La prestazione, che è estesa ai familiari del Socio e, in situazioni di emergenza, anche ai suoi ospiti in soggiorno temporaneo, viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.5 > ASSISTENZA PEDIATRICA (SERVIZIO VALIDO SOLO IN ITALIA)

Il Socio che abbia necessità di richiedere l'assistenza medica pediatrica per un familiare di età non superiore a 12 anni, in viaggio in Italia oppure presso la propria residenza o domicilio, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa. Il medico di guardia deciderà l'eventuale invio del medico specialista.

In alternativa all'invio del medico e in accordo con il Socio, la Centrale Operativa può organizzare il trasferimento del malato in una struttura medica mediante autovettura o ambulanza.

Nel corso dell'anno associativo, il Socio ha diritto a un massimo di cinque interventi di assistenza medica pediatrica. L'onorario del medico specialista per ogni successivo intervento è a carico del Socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".



Automobile Club d'Italia

5.6 > AMBULANZA A DISPOSIZIONE

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti presso il luogo di residenza o di domicilio oppure in viaggio in Italia o all'estero, necessita di un trasporto in ambulanza può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative (dialisi, fisioterapie, ecc.). In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di ACI non può superare i 200 Km (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero deve essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il Socio.

La prestazione, che è estesa ai familiari del Socio e, in situazioni di emergenza, anche ai suoi ospiti in soggiorno temporaneo, viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.7 > TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO SPECIALIZZATO

Il Socio che, a seguito di un infortunio da incidente stradale avvenuto in viaggio, Italia (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) o all'estero, necessita di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione di residenza, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.8 > RIENTRO SANITARIO

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) o all'estero, necessita di un trasferimento

- dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio
- oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto)

può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.9 > RIENTRO DEL CONVALESCENTE

Il Socio che, convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa o infortunio o parto occorsi durante un viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all'estero, non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempre che non si sia già servito del "Rientro sanitario" (art. 5.8), può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene i tutti i costi connessi al rientro del convalescente.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.10 > AUTISTA A DISPOSIZIONE

Il Socio che, in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all'estero, non sia più in condizioni di poter guidare a causa di infortunio o malattia improvvisa o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

In alternativa all'invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del Socio - può disporre il trasporto del veicolo, dal luogo dell'evento fino alla località di residenza o domicilio del Socio, e il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all'invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo.

ACI sostiene il costo del servizio di autista ovvero dei biglietti ferroviari per i passeggeri trasportati e del servizio di trasporto del veicolo. Sono a carico del Socio le spese per il carburante, per i pedaggi e per gli eventuali biglietti per il rientro del veicolo con il traghetto.

La prestazione viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.11 > ASSISTENZA AI MINORI

Il Socio (o il coniuge/convivente di fatto) in viaggio in Italia (fuori dalla propria provincia di residenza o domicilio) o all'estero con figli minori di 14 anni e che, a seguito di ricovero ospedaliero avvenuto per infortunio o malattia improvvisa, si trovi nell'impossibilità di occuparsene, può usufruire delle prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI terrà a proprio carico il costo del biglietto di ritorno dei figli, il costo del biglietto di andata e ritorno e l'eventuale pernottamento (1 notte) per il familiare o la persona di fiducia incaricata di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza o domicilio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".



Automobile Club d'Italia

5.12 > ASSISTENZA CARDIOLOGICA (SERVIZIO VALIDO SOLO IN ITALIA)

Il Socio che, in viaggio in Italia o presso la propria residenza o domicilio, abbia bisogno di parlare con un medico per richiedere l'assistenza medica di un cardiologo, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa. Il medico di guardia deciderà l'invio del medico specialista.

In alternativa all'invio del medico e in accordo con il Socio, la Centrale Operativa può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o ambulanza (si veda anche la prestazione "Trasferimento in centro ospedaliero specializzato" all'art. 5.7).

La prestazione è estesa ai familiari del Socio e viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.13 > PRELIEVO CAMPIONI E CONSEGNA ESITI (SERVIZIO VALIDO SOLO IN ITALIA)

Il Socio che necessiti di esami diagnostici e sia impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa. Il medico di guardia potrà disporre e autorizzare la prestazione.

ACI sostiene le spese di prelievo dei campioni e di riconsegna degli esiti. Sono, invece, a carico del Socio i costi relativi agli esami.

La prestazione è estesa ai familiari del Socio e viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.14 > INFERMIERE A DOMICILIO POST RICOVERO PRELIEVO CAMPIONI (SERVIZIO VALIDO SOLO IN ITALIA)

Il Socio che, a seguito di ricovero ospedaliero ed entro 30 giorni dalla data di dimissione, necessiti di assistenza infermieristica a domicilio, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa. Il medico di guardia potrà disporre l'invio di un infermiere presso il suo domicilio.

ACI sostiene il costo del servizio di assistenza infermieristica fino ad un importo di € 70,00 al giorno e con un massimo di cinque giorni per ogni anno associativo.

La prestazione è estesa ai familiari del Socio e viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.15 > RIMBORSO SPESE MEDICHE O FARMACEUTICHE

Il Socio ha diritto al rimborso delle spese mediche o farmaceutiche, effettivamente sostenute sul posto, per eventi accaduti in viaggio in Italia (fuori provincia di residenza o domicilio) o all'estero, a seguito di infortunio o di malattia improvvisa, fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di:

- € 300,00 a persona e € 600,00 per nucleo familiare in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in Italia.
Resta comunque a carico del Socio una franchigia di € 20,00;
- € 3.000,00 a persona e € 6.000,00 per nucleo familiare in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuto all'estero.
Resta comunque a carico del Socio una franchigia di €30,00.

Per ottenere la prestazione il Socio deve inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A.

Per maggiori dettagli consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 6 > ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

6.1 > INVIO ELETTRICISTA

Il Socio può richiedere alla Centrale Operativa – attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno – l'intervento di un elettricista presso l'abitazione di residenza o di domicilio indicata all'atto dell'associazione, per riparare guasti ad interruttori, impianti di distribuzione, prese di corrente dovuti a black-out.

ACI sostiene i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati fino ad un massimo di € 200,00 (I.V.A. inclusa) per evento, oltre l'eventuale diritto di chiamata addebitato dallo stesso.

La prestazione viene fornita una volta nel corso dell'anno associativo.

6.2 > INVIO IDRAULICO

Il Socio può richiedere alla Centrale Operativa – attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno – l'intervento di un idraulico presso l'abitazione di residenza o di domicilio indicata all'atto dell'associazione, per riparare guasti dovuti ad infiltrazione, mancato scarico delle acque nere (a seguito di rottura, otturazione, o guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico), allagamento e mancanza d'acqua.

ACI sostiene i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati fino ad un massimo di € 200,00 (I.V.A. inclusa) per evento, oltre l'eventuale diritto di chiamata addebitato dallo stesso.

La prestazione viene fornita una volta nel corso dell'anno associativo.

6.2 > INVIO FABBRO O FALEGNAME

Il Socio può richiedere alla Centrale Operativa – attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno – l'intervento di un fabbro o di un falegname presso l'abitazione di residenza o di domicilio indicata all'atto dell'iscrizione, per ripristinare l'efficienza degli accessi e la sicurezza dei locali danneggiati a seguito di furto/tentato furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura.

ACI sostiene i costi per la manodopera del fabbro o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati fino ad un massimo di € 200,00 (I.V.A. inclusa), oltre l'eventuale diritto di chiamata addebitato dal fabbro o dal falegname.

La prestazione viene fornita una volta nel corso dell'anno associativo.



Automobile Club d'Italia

ARTICOLO 7 > TUTELA LEGALE

7.1 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Le garanzie riguardano la Tutela legale del Socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada.
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Le predette garanzie sono prestate fino alla concorrenza del massimale di € 5.000,00 per 1 sinistro/anno associativo.

7.2 > DENUNCIA DI SINISTRO, FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Se il Socio richiede la Tutela Legale è tenuto a:

1. informare immediatamente SARA Assicurazioni S.p.A ovvero SARA Assicurazioni presso ARAG Assicurazioni S.p.A. (si veda successivo paragrafo "Numeri utili") in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, comunicare gli atti notificati, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero della tessera associativa ACI in corso di validità;
3. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

7.3 > PERDITA PUNTI PATENTE

SARA Assicurazioni S.p.A. riconoscerà inoltre al Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada:

- un rimborso, per un importo massimo di € 200,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il limite di un corso per anno associativo e per i soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;
- un rimborso, per un importo massimo di € 400,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Il Socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati al paragrafo "Numeri utili" utilizzando i moduli di denuncia ("Recupero punti patente" e "Garanzie diverse dal recupero punti patente") già predisposti e pubblicati sul sito www.aci.it

7.4 > NUMERI UTILI

1) PER I SINISTRI OCCORSI FINO ALLE ORE 24,00 DEL 31 DICEMBRE 2015:

ARAG ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI GENERALI S.P.A.

Viale del Commercio n.59 – 37135 Verona (VR)

- Telefono centralino: 045/82.90.411;
- Email per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it;
- Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045/82.90.557;
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045/82.90.449.

2) PER I SINISTRI OCCORSI DALLE ORE 00,01 DEL 01 GENNAIO 2016:

SARA ASSICURAZIONI S.P.A.

Via Po n.20 – 00198 Roma

Fax:: 06/847.544.0

Email per invio denunce di sinistro: sinistri.tutela@sara.it



Automobile Club d'Italia

ARTICOLO 8 > ALTRI SERVIZI

8.1 > CENTRALE INFORMAZIONI

Il servizio è fornito da ACI Global tramite la Centrale Operativa di ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116.

La Centrale Operativa è disponibile al Numero Verde 803.116 in forma esclusiva per i Soci 365 giorni l'anno - 24 ore su 24 - per informazioni riguardanti: tessere, prestazioni, servizi e vantaggi associativi; localizzazione officine delegate; meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi, cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito.

Dal lunedì al sabato - 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali - per informazioni riguardanti: localizzazione delegazioni ACI, procedure e costi per ottenere documenti personali (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà).

8.2 > SITO WEB WWW.ACI.IT

I soci possono disporre di un'Area riservata, accessibile previa registrazione, sul sito www.aci.it per:

- rinnovare l'associazione;
- consultare/modificare la posizione associativa;
- usufruire del servizio "Ricorda Scadenze";
- pagare 3 bolli/anno senza commissioni per transazioni con carta di credito;
- accedere agli sconti e alle condizioni privilegiate dagli esercizi commerciali convenzionati con ACI e dal circuito internazionale "Show your Card!";

8.3 > APP ACI MOBILE CLUB

I Soci possono disporre di una APP (ACI Mobile Club), disponibile in versione IOS e Android, che consente la ricerca e la navigazione verso i punti di servizio ACI, la ricerca e la navigazione verso gli operatori economici convenzionati con ACI che mettono a disposizione vantaggi per i Soci, la visualizzazione dell'immagine elettronica della tessera del Socio e la chiamata georeferenziata alla centrale operativa ACI Global.

8.4 > TARIFFE AGEVOLATE SOCCORSO STRADALE

Sconto del 20% sulle tariffe ufficiali ACI- pubblicate sul sito www.aci.it, per interventi di soccorso e assistenza stradale per i veicoli indicati nel presente regolamento.

AVVERTENZE INFORMATIVA IVASS

Informativa resa al Socio ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C. SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CON SARA ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

ASSISTENZA TECNICA:

- Soccorso stradale - traino all'estero
- Auto sostitutiva
- Auto a casa o Rimpatrio del veicolo
- Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato
- Sistemazione in albergo
- Servizio taxi
- Errato rifornimento carburante

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

- Invio elettricista
- invio idraulico
- invio fabbro e falegname

ASSISTENZA SANITARIA – "Medico pronto":

- Informazioni sanitarie
- Consigli medici
- Invio medico
- Assistenza pediatrica
- Ambulanza a disposizione
- Trasferimento in centro ospedaliero specializzato
- Rientro sanitario
- Rientro del convalescente
- Autista a disposizione
- Assistenza ai minori
- Assistenza cardiologica
- Prelievo campioni e consegna esiti
- Infermiere a domicilio post-ricovero

RIMBORSO SPESE MEDICHE

TUTELA LEGALE

SARA Assicurazioni S.p.A. - 00198 Roma, Via Po 20 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. del 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) si avvale:

- per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.
- per l'erogazione della prestazione rimborso spese mediche del Servizio Liquidazione Sinistri di ACI Global S.p.A., in viale Sarca, 336 - 20126 Milano, cui il Socio deve inviare la documentazione di spesa.
- per la gestione delle assistenze relative alla Tutela Legale di ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e direzione generale in viale del Commercio n. 59, 37135 (Verona), alla quale il Socio può rivolgersi direttamente.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da SARA Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI GOLD emesse e rinnovate a decorrere dal 1° aprile 2015
Ultimo aggiornamento 30/08/2017

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa resa al Socio ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti direttamente presso i Soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi, allo sviluppo delle connesse attività promozionali nonché a fini di analisi/indagini di mercato di tipo statistico.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- L'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
- L'Automobile Club territoriale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo locale.

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- ACI Informatica S.p.A. con sede in Via Fiume delle Perle n. 24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
- ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza;
- SARA Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Po, 20 00198 Roma per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica e medico-sanitaria di sua competenza. In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato può rivolgersi a SARA Assicurazioni, Via Po 20 00198 Roma.

Il Socio gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (ad esempio cancellazione, consultazione, aggiornamenti, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: infosoci@aci.it.



Automobile Club d'Italia